

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 42 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537

(Delibera di Consiglio n. 2 del 21 maggio 2013 e aggiornamento dell'11 aprile 2016)

- 1) Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.
- 2) La carica di Consigliere e quelle elettive all'interno del Consiglio (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) non danno diritto ad alcun compenso economico. E' invece dovuto il semplice rimborso delle spese vive sostenute per le attività autorizzate e svolte in rappresentanza e per conto del Consiglio, e i rimborsi saranno erogati secondo la delibera n. 2 del 23/05/2011.
- 3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese, e comunque ogni qual volta il Presidente medesimo lo ritenga necessario.
- 4) La convocazione ha luogo con specifico invio a mezzo posta elettronica o fax ai Consiglieri, di regola 3 giorni prima della data fissata, con un avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente.  
Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri, senza il rispetto del termine di cui al punto precedente.
- 5) Le sedute del Consiglio sono dirette dal Presidente. In assenza del Presidente sono presiedute dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per iscrizione all'Albo, che lo sostituisce in tutte le funzioni indicate nel presente regolamento.
- 6) Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri eletti.
- 7) Il Consigliere che non può partecipare alla seduta di Consiglio è tenuto a darne comunicazione anche verbale all'ufficio segreteria, al Presidente o al Segretario; in caso contrario la sua assenza sarà considerata ingiustificata. Il Consigliere è tenuto ad avvertire di eventuale ritardo entro l'ora stabilita di convocazione del Consiglio.  
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione con il primo dei non eletti, in conformità alle disposizioni emanate con D.P.R. n. 169 in data 8 luglio 2005.
- 8) Le riunioni del Consiglio, di norma, non sono pubbliche. Il Consiglio può, in particolari casi, dichiarare pubblica una seduta definendo le modalità di partecipazione di altri soggetti, Iscritti e non Iscritti, come meri relatori o uditori; in caso di votazione gli stessi dovranno abbandonare la seduta.  
Non è consentita ai Consiglieri la registrazione audio e video delle riunioni del Consiglio, sia ordinarie che straordinarie, salvo espresso consenso di tutti i Consiglieri presenti.

9) Nel corso delle sedute, il Consigliere Segretario, anche con l'aiuto di personale di segreteria, annota provvisoriamente i dati, i fatti e gli atti su apposito brogliaccio, costituito anche da file elettronico o da registrazione audio. Tali supporti sono a uso esclusivo del Segretario e del personale di Segreteria e vengono esclusivamente utilizzate dall'Ufficio di Segreteria per la redazione della bozza del verbale.

Il verbale è redatto in forma sintetica ed è l'unico documento ufficiale delle sedute di Consiglio.

La bozza viene di norma inviata ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio della seduta successiva. Nel caso un Consigliere abbia precisazioni da apportare al testo inviato, limitatamente al proprio intervento fatto in sede di Consiglio, le comunica per iscritto al Consigliere Segretario entro 48 ore dall'invio della bozza, in modo che lo stesso possa valutarle ed eventualmente apportare le relative modifiche al testo da sottoporre all'approvazione nella prima seduta utile di Consiglio.

10) Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono sempre per alzata di mano, tranne quelle per le elezioni delle cariche istituzionali, a meno di preventivo accordo del Consiglio su modalità alternative.

10 bis) Le deliberazioni conseguenti a votazioni on-line non possono riguardare argomenti per i quali il confronto in Consiglio è manifestamente opportuno: tale circostanza può essere rilevata da almeno 5 Consiglieri, e in tal caso la votazione non può aver luogo.

11) Eventuali decisioni d'urgenza assunte dal Presidente sono ratificate dal Consiglio nella prima seduta utile. In casi straordinari e urgenti, il Presidente può chiedere a mezzo di posta elettronica l'approvazione dei Consiglieri su uno specifico determinato atto non procrastinabile.

12) L'attività interna del Consiglio e, in particolare, quella relativa a procedimenti disciplinari, è coperta da segreto d'ufficio.

13) I Consiglieri hanno diritto alla riservatezza circa le opinioni e valutazioni espresse nell'ambito delle attività consiliari e sono tenuti al più assoluto riserbo su quanto avviene in detta attività. L'eventuale necessità di esplicitazione verso l'esterno delle attività svolte in Consiglio e delle delibere assunte è compito esclusivo del Presidente, che potrà, ove occorra, delegare un proprio sostituto per la specifica occasione.

14) La violazione delle norme del presente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo" costituisce illecito disciplinare ai sensi delle Norme di Etica Professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo.

15) Le modifiche al presente Regolamento, non in contrasto con le disposizioni di legge, possono essere proposte al Consiglio da un terzo dei Consiglieri in carica e verranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione, che avverrà a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16) Le presenti norme sono state aggiornate dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Bergamo nella seduta del 11 aprile 2016 ed entrano in vigore immediatamente.